



## COMUNE DI NICOLOSI PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 48 DEL 02.08.2019

**Oggetto:** istituzione permanente del senso unico di marcia in via Mompilieri.

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che il Sindaco, con provvedimento n. 7 del 15.02.2019, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

**VISTO** il decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare:

- l'articolo 5, comma 3, che dispone "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali";

- l'articolo 6, comma 4, lett. b) che dispone "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada, o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade";

- l'articolo 7, comma 1, che dispone "Nei centri abitati i comuni, con relativa ordinanza, possono:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

**PRESO ATTO**, pertanto, che al comune compete la modalità di regolamentazione della circolazione stradale e la facoltà di decidere la necessità di garantire un senso unico di marcia, al posto di un doppio senso, sulla base dell'interesse pubblico e della pubblica incolumità a seguito di attenta valutazione di alcuni elementi (caratteristiche strutturali delle strade, tutela del patrimonio artistico e ambientale, intensità del traffico, inquinamento, presenza, in numero rilevante o meno, di utenti deboli come ciclisti e pedoni, ecc);

**PRESO ATTO** della necessità di garantire migliori condizioni di sicurezza alla circolazione stradale lungo la via Mompilieri tramite l'istituzione permanente di un senso unico di marcia, in direzione ovest – est (ingresso da via Fornace);

**CONSIDERATO** che tale modifica alla circolazione stradale non interferisce sul collegamento con le vie limitrofe;

**RITENUTO** di procedere anche con la predisposizione di apposita segnaletica stradale verticale per dare esecuzione alla presente ordinanza;

**RICHIAMATA** la normativa che impone dei limiti alla larghezza delle corsie:

- articolo 140 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Strisce di corsia";
- decreto ministeriale 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

### ORDINA

- 1) L'istituzione permanente del senso unico di marcia in via Mompilieri, in direzione ovest – est (ingresso da via Fornace).
- 2) La presente ordinanza diventa esecutiva con l'apposizione della relativa segnaletica stradale verticale.
- 3) La revoca di qualsiasi altro provvedimento, precedentemente emanato, in contrasto con le attuali disposizioni.

## DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente ordinanza sul sito web del Comune di Nicolosi.
- 2) La trasmissione della presente ordinanza a:
  - Stazione Carabinieri di Nicolosi
  - ufficio tecnico comunale
- 3) Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza delle superiori disposizioni, per le cui infrazioni saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi.
- 4) L'ufficio tecnico comunale avrà cura di collocare la segnaletica stradale verticale necessaria per dare esecuzione alla presente ordinanza.
- 5) Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
  - entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
  - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n. 1034;
  - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il Comandante  
Carmelo Amore

